



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA COMUNALE

Numero 177 Del 31-12-2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO ALL'UTILIZZO TEMPORANEO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI TORRETTA ARCH. GABRIELLA MUSARRA, CAT. D1 DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PER 16 ORE SETTIMANALI E FINO AL 30.06.2023.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 09:00, presso questa Sede Municipale, in **VIDEOCONFERENZA**, si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con D.P.R. del 09 Luglio 2021

Così composta:

			PRESENTE	ASSENTE
1	Dott.ssa ESTHER MAMMANO	Viceprefetto	VIDEOCONFERENZA	
2	Dott.ssa FEDERICA NICOLOSI	Viceprefetto- Aggiunto	VIDEOCONFERENZA	
3	Dott.ssa SUSANNA CONTE	Funzionario Economico Finanziario	VIDEOCONFERENZA	

Assumono la funzione della Giunta Comunale, in **VIDEOCONFERENZA**, con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, **Dott.ssa Sonia Acquado**.

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO: Autorizzazione del Comune di San Giuseppe Jato all'utilizzo temporaneo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Torretta arch. Gabriella Musarra, cat. D 1 Istruttore direttivo tecnico per 16 ore settimanali e fino al 30.06.2023.

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, il quale attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 621/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

PREMESSO che:

- la Commissione Straordinaria di San Giuseppe Jato, con nota protocollo generale n. 20365 del 24.11.2022, ha chiesto l'autorizzazione alla stipula di una convenzione tra gli Enti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per l'utilizzo della dipendente del comune di Torretta arch. Gabriella Musarra, istruttore direttivo tecnico per n. 18 ore settimanali ;

- l'Arch. Gabriella Musarra, appositamente interpellata ha prestato verbalmente il suo assenso alla utilizzazione presso il comune di san Giuseppe Jato;

- con delibera di Giunta Municipale del Comune di Torretta n. 96 del 30.12.2022 autorizzazione del Comune di Torretta all'utilizzo temporaneo autorizzazione per 16 ore presso il Comune di San Giuseppe Jato fino al 30.06.2023; - l'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni Autonomie locali sottoscritto il 22/1/2004, secondo cui gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

- la dichiarazione congiunta n. 10 che prevede: *"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001".*

ATTESO che l'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina d'itale fattispecie, di seguito riassumibili;

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;

- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.01.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di

appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

- conseguentemente, essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.01.2004;

- poiché la giornata di ferie è unica ed infrazionabile è evidente che, ove il dipendente chieda di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione;

- la fruizione delle ferie, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel caso di fruizione presso l'ente utilizzatore, questo deve darne comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;

- l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;

la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- "... nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 - 6.2)" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n.109/2017/PAR);

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (parere 23/2016);

- "l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n. 414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);

- il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, deliberazione (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 303/2014);

- nel caso in cui l'amministrazione si determina ad utilizzare le forme dello "scavalco condiviso" nei termini contrattualmente previsti dall'articolo 14 CCNL, le spese sostenute pro quota per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso devono essere computate a carico dell'ente di destinazione (in tal senso, Corte de Conti Lombardia, del. 414/2013). Ne consegue che l'ente di astratta appartenenza non può fare riferimento alla somma rimborsata per ampliare il proprio plafond di spesa per il personale, ciò in quanto, diversamente, verrebbe a cumulare un duplice beneficio: da un lato non computerebbe le somme rimborsate tra le spese per il personale ai fini del rispetto del relativo limite, mentre si fonderebbe sulle stesse quale base

da cui partire per calcolare gli obblighi di riduzione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 477/2013*);

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare l'utilizzo condiviso della dipendente arch. Gabriella Musarra per n. 16 ore presso il Comune di San Giuseppe Jato e n. 18 presso il Comune di Torretta;

ACCERTATO

- che non devono sussistere situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra i due Comuni e le prestazioni lavorative del dipendente;
- la prestazione lavorativa resa dall'Arch. Musarra, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico a favore dell'Amministrazione Comunale di San Giuseppe Jato non deve superare i limiti posti dalla vigente normativa e deve essere tale da consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- devono essere applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

VISTO l'allegato schema di convenzione da intendersi qui richiamato per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, altresì, necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione, per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra i due Comuni;

VISTI:

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- il vigente CCNL;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di autorizzare l'utilizzo temporaneo presso il Comune di San Giuseppe Jato, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Torretta arch. Gabriella Musarra, cat. D1, avente il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Tecnico" per 16 ore settimanali fino al 30/06/2023;
2. di approvare, per le causali espresse in premessa, lo schema di convenzione, previsto dal medesimo articolo del citato C.C.N.L. da sottoscrivere con il Comune Torretta, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al Responsabile del Personale, la sottoscrizione di detta convenzione, dando atto che la medesima definisce compiutamente il tempo di lavoro nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili a disciplinare il corretto utilizzo del lavoratore interessato;
4. di dare atto che sono a carico dell'ente gli oneri retributivi e contributivi per n. 16 ore settimanali pari ad € 1.189,60 mensili;
5. Ciascun ente provvederà invece autonomamente all'erogazione del trattamento economico accessorio di propria spettanza, che per il Comune di San Giuseppe Jato è pari ad € 542,77 mensili;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Torretta, al Dipendente interessato e al responsabile del Settore Economico Finanziario - Gestione Risorse;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI
RAG. MARIA ROSA NAPOLI**

Oggetto: Autorizzazione del Comune di San Giuseppe Jato all'utilizzo temporaneo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Torretta arch. Gabriella Musarra, cat. D 1 Istruttore direttivo tecnico per 16 ore settimanali e fino al 30.06.2023.

**PARERI AI SENSI DELL'ART.49, DELL'ART. 147, COMMA 1 E DELL'ART. 147/BIS D.lgs 267/2000,
COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, per la REGOLARITA' TECNICA, ha espresso parere FAVOREVOLE

Il Responsabile
del Settore Finanziario e Tributi
M. R. Napoli

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi:

In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE.

OVVERO

In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

OVVERO

In ordine alla regolarità contabile, dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile
del Settore Finanziario e Tributi
M. R. Napoli

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, relativa alla **“AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO ALL’UTILIZZO TEMPORANEO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI TORRETTA ARCH. GABRIELLA MUSARRA, CAT. D1 DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PER 16 ORE SETTIMANALI E FINO AL 30.06.2023”**

Visto che la proposta suddetta è dotata:

- dal parere tecnico del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, previsto dalla legge;
- dal parere contabile favorevole del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, previsto dalla legge;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui sopra, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Di dichiarare la presente Immediatamente Esecutiva.

Letto confermato e sottoscritto:

I Commissari Straordinari

Dott.sa Esther Mammano

Dott.ssa Federica Nicolosi

Dott.ssa Susanna Conte



Il Segretario Generale
Dott.ssa Sonia Acquado

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, sulla base degli atti di ufficio, ai sensi della L.R. 03.12.1991, N. 44 e successive modifiche ed integrazioni

<p>Pubblicazione Il sottoscritto Messo Comunale</p> <p>ATTESTA</p> <p>Che la presente delibera è registrata al n. _____ del reg. all'Albo Pretorio on-line per rimanervi giorni 15 consecutivi</p> <p>San Giuseppe Jato, li _____</p> <p>Il Messo Comunale _____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 03.12.1991, n. 44</p> <p>ATTESTA</p> <p>Che la presente deliberazione E' stata affissa all'Albo pretorio on-line il giorno _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 11 - I° comma L.R. 44)</p> <p>Il Segretario Generale _____</p> <p>San Giuseppe Jato, li _____</p>
--	---

ATTESTA

Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 31 DIC. 2022 ai sensi dell'art. 12

[] comma 1 (Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione).

comma 2 (immediatamente esecutiva)

Della L.R. N. 44 del 03.12.1991

Dalla residenza Municipale, li 31 DIC. 2022 Il Segretario Generale
Dott.ssa Sonia Acquado

